COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(93) 155 def. - SYN 459

Bruxelles 14 maggio 1993

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Base giuridica

1. La presente proposta si basa sull'articolo 118A del Trattato CEE ed è presentata sotto forma di direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva del Consiglio 89/391/CEE concernente "l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"(1).

Giustificazione della proposta

a) Motivi per un'azione a livello comunitario

2. L'esposizione agli agenti chimici si verifica in ogni momento della vita quotidiana. Più di 100.000 agenti chimici sono compresi nell'Inventario Europeo delle sostanze chimiche esistenti (EINECS). Molte di queste sostanze chimiche hanno proprietà pericolose che possono minacciare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. E' stato stimato che gli incidenti e le malattie professionali sono responsabili di circa il 7% dell'intera spesa relativa alla sicurezza sociale nella Comunità europea: ogni anno sono colpiti 10 milioni di lavoratori per un costo globale di 20 miliardi di ECU. Risulta evidente, dalle informazioni fornite dagli Stati membri, che una proporzione significativa delle malattie professionali contratte durante le attività lavorative è provocata dalla esposizione ad agenti chimici. E'

(1) GU L183 del 29.06.1989, pag. 1

quindi importante che adeguate precauzioni siano adottate sul luogo di lavoro per prevenire tali problemi.

3. Negli Stati membri, le disposizioni giuridiche sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici hanno contenuti divergenti. In alcuni casi si tratta di norme estremamente rudimentali, in altri hanno carattere globale; alcune sono più severe della seguente proposta, volta a garantire che tutti gli Stati membri pervengano ad un livello minimo considerato necessario. In conformità con l'articolo 118A del Trattato CEE, la proposta è formulata in termini generali, con principi altrettanto generali che riguardano tutti gli agenti chimici. Tale scelta è stata effettuata poiché si è ritenuto più efficace fornire un quadro generale, che renderà superfluo ricorrere a più specifiche disposizioni comunitarie per singoli agenti chimici e singoli casi concreti.

b) Sussidiarietà.

4. La proposta non infrange il principio di sussidiarietà, poiché solo tramite l'azione comunitaria è possibile garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici. Tale azione eviterà eventuali distorsioni nel settore della concorrenza, prevenendo un'applicazione diversificata degli standard minimi per la protezione dei lavoratori nei vari Stati membri.

5. La presente proposta favorirà inoltre la flessibilità dell'occupazione al di là delle frontiere, poiché i lavoratori potranno contare su un livello minimo di protezione della salute e della sicurezza in tutti gli Stati membri. Anche i datori di lavoro potranno essere certi che i costi di produzione non saranno indebitamente influenzati dalle differenze nel livello di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

6. L'attuale proposta è conforme alle esigenze sopra indicate. Essa costituisce inoltre una delle azioni volte ad attuare la dimensione sociale del mercato interno. Il testo comprende misure sull'informazione da fornire in materia di agenti chimici pericolosi, cui si fa specifico riferimento nel programma sulla Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. L'informazione costituisce uno dei pilastri sui quali puo' essere edificato un efficace sistema di protezione della salute e della sicurezza; essa costituisce inoltre parte integrante del presente testo, in cui i requisiti per l'etichettatura dei contenitori di agenti chimici sul lavoro vengono affiancati agli esistenti requisiti di etichettatura vigenti per l'immissione sul mercato degli agenti chimici.

7. Gli obiettivi sopra indicati comprendono vari settori della politica comunitaria. E' improbabile che essi possano essere raggiunti individualmente da ciascuno Stato membro ed è quindi necessario un coordinamento a livello comunitario.

c) Proporzionalità

8. I provvedimenti comunitari debbono essere strutturati in modo tale da risultare conformi ai requisiti di standard minimi accettabili di salute e di sicurezza senza imporre eccessive limitazioni ai datori di lavoro; occorre in particolare evitare vincoli che possano ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Si ritiene che la presente proposta sia conforme ad entrambe le esigenze.

9. La proposta è in primo luogo un ampliamento dei requisiti posti dalla direttiva quadro 89/391/CEE sull'attuazione dei misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e non intende quindi imporre nuovi provvedimenti non coordinati con tale testo normativo. I requisiti previsti per i datori di lavoro in base alla presente proposta si basano quindi su una valutazione dei rischi effettuata dallo stesso imprenditore ai sensi dell'articolo 6 (3)

della Direttiva 89/391/CEE. Le misure da adottare sono quindi proporzionali ai rischi derivanti dagli agenti chimici utilizzati durante il lavoro. Nel costituire un ampliamento della direttiva 89/391/CEE, i requisiti specifici del presente testo rendono di fatto la direttiva quadro 89/391/CEE meno onerosa grazie agli orientamenti stabiliti per la sua applicazione.

10. La proposta, nella sua attuale formulazione, comprende tutti gli agenti chimici senza distinzione di pericolosità. Cio' è particolarmente importante poiché anche le sostanze chimiche considerate innocue possono creare o aggravare rischi interagendo con altre. Gli agenti chimici considerati normalmente non pericolosi nella vita quotidiana possono diventarlo se utilizzati in maggiore quantità sul luogo di lavoro. La sabbia, ad esempio, non è pericolosa ma, trasformata in polvere fine, puo' provocare malattie polmonari, come già è avvenuto nelle fonderie e nelle fabbriche di ceramiche. L'interazione pericolosa puo' avvenire tra agenti chimici che sono di per sé innocui. L'acqua, ad esempio, puo' reagire violentemente con altre sostanze chimiche come gli acidi o i metalli, ed è solo quando vi è combinazione tra l'acqua e l'altro agente che il rischio sussiste.

Solamente tenendo conto dell'azione combinata di tutti gli agenti chimici è possibile effettuare un'adeguata valutazione e adottare i necessari provvedimenti protettivi.

Se puo' essere dimostrato che per singoli agenti chimici, anche interagenti fra di loro, non vi sono rischi prevedibili per la sicurezza, non sono necessarie azioni ulteriori una volta che sia stata completata la valutazione.

11. Nell'amplificare i requisiti posti dalla direttiva 89/391/CEE, si è scelto di formulare le varie proposte in termini di obiettivi da raggiungere piuttosto che di requisiti particolareggiati e prescrittivi. Il datore di lavoro gode della massima flessibilità nel decidere il modo migliore per raggiungere gli obiettivi per ciascuno dei

100.000 o più agenti chimici industriali presenti nelle particolari circostanze produttive. Solo nei casi in cui sono coinvolti agenti chimici particolarmente pericolosi - ad esempio sostanze cancerogene, mutageniche o tossiche per la riproduzione - la libertà è limitata da provvedimenti di tipo prioritario. Altre misure specifiche, come ad esempio i valori limite, dovranno essere adottate solo quando cio' sarà necessario.

12. Come ulteriore prova che i provvedimenti contenuti nella proposta sono in ragionevole rapporto con il rischio, è opportuno rilevare che essi sono strettamente conformi a quelli stabiliti dalla convenzione sugli agenti chimici adottata dalla Organizzazione internazionale del lavoro nel 1990, e che pertanto sono già ampliamente accettati in tutto il mondo.

d) Il caso del consolidamento delle disposizioni esistenti.

13. La Risoluzione del Consiglio del 21.12.1987(2) sul programma della Commissione relativo alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul lavoro(3) ha appoggiato l'intenzione di presentare ulteriori proposte sugli agenti pericolosi. Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva quadro 89/391/CEE, il Consiglio invitava in una sua dichiarazione la Commissione ad esaminare la coerenza tra la nuova direttiva e la direttiva 80/1107/CEE sugli agenti chimici, fisici e biologici(4). Cio' è indispensabile per rendere conformi alla direttiva 89/391/CEE le direttive particolari esistenti relative a specifici agenti chimici, in particolare al fine di rimuovere le ambiguità dei requisti da esse previsti.

14. L'ulteriore esigenza di consolidare i requisiti relativi agli agenti chimici e di armonizzare i contenuti e le strategie in rapporto alla nuova direttiva quadro

(2) GU C 28 del 03.02.1988, pag. 1
(3) GU C 28 del 03.02.1988, pag. 4
(4) GU L 327 del 03.12.1980, pag. 8

89/391/CEE è stata sottolineata dal Consiglio al momento dell'adozione della direttiva del Consiglio 90/394/CEE sulla "protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro"(5).

15. L'attuale proposta risponde a questi inviti. Si propone tuttavia che gli agenti cancerogeni continuino ad essere considerati da un testo separato e distinto. Tale eccezione comprende inoltre l'amianto e il cloruro di vinile monomero, entrambi i quali sono già classificati nella categoria degli agenti cancerogeni umani (R 45) e che, in quanto tali, ricadono nella disciplina della direttiva 90/394/CEE. Nel caso dell'amianto e del cloruro di vinile monomero, i requisiti particolareggiati contenuti nelle direttive 83/477/CEE, modificata dalla direttiva 91/3823/CEE e dalla direttiva 78/610/CEE, saranno sottoposti a revisione separatamente, tenendo conto della più recente direttiva sugli agenti cancerogeni comprendente tutte le sostanze classificate R 45.

16. Da notare inoltre che gli agenti biologici, disciplinati dalla direttiva 80/1107/CEE che comprende gli agenti fisici, chimici e biologici, sono ora soggetti alla direttiva specifica 90/679/CEE per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro(6). Una proposta separata è inoltre in preparazione per quanto riguarda gli agenti fisici. L'adozione delle direttive sugli agenti biologici e sugli agenti chimici renderà quindi obsoleta la direttiva 80/1107/CEE per quanto riguarda tali agenti. La presente proposta riguarda quindi solo gli agenti chimici. Al tempo stesso, al momento dell'entrata in vigore della direttiva sugli agenti chimici, le altre direttive in materia saranno abrogate.

17. Quando la direttiva 80/1107/CEE è stata modificata nel 1988 dalla direttiva 88/642/CEE(7) uno degli emendamenti è consistito nell'introduzione di un allegato

(5) GU L 196 del 26.07.1990, pag. 1
(6) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1
(7) GU L 356 del 24.12.1988, pag. 74

particolareggiato relativo agli aspetti tecnici delle misurazioni della esposizione agli agenti chimici. Questo allegato fa riferimento all'utilizzazione degli standard CEN. Da allora, numerose bozze di standard CEN sono state sviluppate quali parti della politica di standardizzazione della Comunità europea. Tali standard avranno una particolare rilevanza per gli agenti chimici. Sono attualmente in corso di adozione tre standard:

1. Standard CEN sugli "orientamenti per la valutazione della esposizione ad agenti chimici nell'aria sul luogo di lavoro tramite confronto con valori limite". (Pr EN 689)
2. Standard CEN sui "requisiti generali per la valutazione delle procedure di misurazione sul luogo di lavoro". (Pr EN 482)
3. Standard CEN sulle "Specifiche di convenzioni per la misurazione di materiale in sospensione nell'atmosfera nel luogo di lavoro". (Pr EN 481)

18. Le bozze di standard CEN sopra indicate forniranno, dopo la loro adozione, orientamenti globali per l'effettuazione di misurazioni dell'esposizione. Per tali motivi l'Allegato al presente testo non comprende orientamenti particolareggiati sui metodi di misurazione e sono stati omessi requisiti particolareggiati contenuti nella direttiva 82/605/CEE sul piombo, senza ridurre il livello di protezione.

Obiettivi della presente proposta

19. La presente proposta intende raggiungere i seguenti obiettivi:

(a) fissare i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dalla esposizione a tutti gli agenti chimici sul luogo di lavoro;

(b) consolidare, aggiornare ed adeguare le disposizioni esistenti relative agli agenti chimici, alla luce delle attuali conoscenze, rendendole conformi ai provvedimenti fissati dalla direttiva 89/391/CEE;

(c) incorporare nel nuovo testo la direttiva particolare 82/605/CEE sull'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti e la direttiva 88/364/CEE sul divieto di alcuni agenti e di alcune attività lavorative;

(d) fissare ulteriori requisiti per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dal attività che comportano l'uso di agenti chimici;

(e) eliminare le ambiguità nei requisiti posti dalle direttive esistenti e l'incertezza sulla loro applicazione;

(f) chiarire i provvedimenti comunitari in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici ed incrementare le informazioni per i lavoratori;

(g) garantire che tutte le misure precauzionali sul lavoro siano basate su un'adeguata valutazione dei rischi derivanti dai modi di utilizzazione degli agenti chimici e che le misure protettive tengano conto delle caratteristiche del posto di lavoro, delle attività, delle circostanze e degli eventuali rischi specifici. In tal modo, le misure adottate possono essere proporzionali ai rischi e alle dimensioni delle imprese senza imporre inutili vincoli ai datori di lavoro;

(h) rendere più esplicita la conformità dei provvedimenti comunitari con la Convenzione n. 170 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro(8) e la relativa Raccomandazione n. 177 sugli agenti chimici sul luogo di lavoro;

(i) garantire che la direttiva sugli agenti cancerogeni (90/394/CEE) rimanga in vigore, e sia esclusa dal presente testo, poiché contiene ulteriori requisti specifici per gli agenti chimici cancerogeni.

Descrizione della presente proposta

20. Questa proposta comprende un preambolo, tre parti e un Allegato comprendente requisiti minimi sanitari e di sicurezza:

a) Contenuti della proposta

Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Preambolo

Sezione I: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Sezione II: Disposizioni rivolte ai datori di lavoro

Articolo 3 Obblighi generali

Articolo 4 Misure specifiche di protezione e di prevenzione

(8) Convenzione n. 170 riguardante la sicurezza nell'utilizzazione degli agenti chimici sul lavoro, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel corso della 77a sessione, Ginevra, 25 giugno 1990

Articolo 5 Sistemi di comunicazione, di allertamento e di allarme

Articolo 6 Mantenere informati i lavoratori

Sezione III: Disposizioni varie

Articolo 7 Divieti e limitazioni
Articolo 8 Livelli di esposizione professionale
Articolo 9 Sorveglianza sanitaria
Articolo 10 Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Articolo 11 Requisiti minimi sanitari e di sicurezza
Articolo 12 Modifiche all'allegato
Articolo 13 Comitato
Articolo 14 Abrogazione
Articolo 15 Disposizioni finali
Articolo 16 Destinatari

Allegato

Requisiti minimi sanitari e di sicurezza di cui all'articolo 11 della direttiva.

b) Caratteristiche della presente proposta

1. **Preambolo**

2. **Sezione I: Disposizioni generali**

Articolo 1

Questo articolo definisce la Direttiva quale direttiva particolare ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE; i requisiti in essa contenuti sono pertanto requisiti minimi secondo quanto stabilito dall'articolo 118A del Trattato.

Articolo 2

La definizione di "agente chimico" adottata nel presente testo è estremamente ampia, al fine di fare rientrare nel suo ambito di applicazione tutti gli agenti chimici, garantendo al tempo stesso che i requisiti imposti siano proporzionali ai rischi. Il testo comprende tutte le forme di agenti chimici, compresi i fumi, i contaminanti e le scorie che possono prodursi nel corso di attività lavorative, oltre agli agenti chimici prodotti o utilizzati in modo intenzionale.

3. **Sezione II: Disposizioni rivolte ai datori di lavoro**

Articolo 3

Il presente articolo stabilisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di garantire che i lavoratori possano effettuare le loro attività senza mettere in pericolo sé stessi o altri durante il lavoro.

Poiché la valutazione dei pericoli e dei rischi sul luogo di lavoro costituisce un contributo pratico importante alle azioni che il datore di lavoro deve intraprendere per proteggere la salute e la sicurezza, la presente direttiva adegua i requisiti posti dalla direttiva 89/391/CEE in modo tale da consentire di effettuare le valutazioni dei rischi affrontati dai lavoratori nelle attività che comportano l'utilizzazione di agenti chimici. La valutazione deve comprendere tutti gli agenti chimici utilzzati o suscettibili di esserlo.

Per gli agenti chimici che sono stati oggetto di valutazione specifica a livello comunitario nel contesto della procedura di autorizzazione dell'immissione sul mercato, per esempio per quanto riguarda i prodotti di protezione degli impianti, la presente valutazione e le eventuali relative istruzioni di etichettatura e di sicurezza costituiranno sovente la base di buona parte del lavoro di valutazione in forza della presente direttiva. Ciò che occorre inoltre effettuare è una valutazione del modo in cui i rischi derivanti dagli agenti chimici interagiscono con altri aspetti del luogo di lavoro e dei metodi di utilizzazione.

Il datore di lavoro deve inoltre garantire la supervisione del luogo di lavoro, l'impiego di personale competente per mansioni importanti quali le valutazioni e i lavori che comportano speciali rischi, l'adozione di misure relative alle situazioni di emergenza - comprese quelle di pronto soccorso - ed infine la comunicazione di chiare istruzioni ai lavoratori.

Il presente articolo stabilisce inoltre il principio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle individuali.

Articolo 4

Questo articolo fissa i requisiti generali che gli impianti e le attrezzature devono possedere al fine di ridurre i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 5

Questo articolo stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di allerta nel caso di aumento dei rischi per la salute e per la sicurezza.

Articolo 6

L'articolo riguarda l'informazione dei lavoratori sugli agenti chimici e sulle precauzioni da adottare.

4. **Sezione III: Disposizioni varie**

Articolo 7

I divieti attualmente contenuti nella direttiva 88/364/CEE sul divieto di alcuni agenti specifici e/o attività di lavoro sono compresi nel presente articolo senza mutamenti. Altre disposizioni dell'articolo riguardano nuovi divieti o restrizioni che dovranno essere aggiunti dal Consiglio in base all'articolo 118A del Trattato, mentre gli emendamenti tecnici alle disposizioni esistenti dovranno essere effettuati dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 8

Esistono già strutture di collaborazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i procedimenti scientifici per la determinazione dei livelli di esposizione professionale. Il testo delinea un quadro comunitario in modo tale che in futuro la collaborazione possa essere sviluppata in modo sistematico a livello comunitario.

Si è scelto di determinare due diversi tipi di livelli di esposizione professionale, con diverso grado di vincolatività.

I "valori limite" contenuti nella proposta comprendono i "valori limite vincolanti" ai sensi della direttiva 88/642/CEE e i valori limite esistenti per il piombo ai sensi della direttiva 82/605/CEE. Gli Stati membri dovranno fissare un livello nazionale di esposizione professionale dopo che sarà stato determinato il valore limite comunitario che non dovrà essere superato.

Gli Stati membri dovranno inoltre tenere conto dei "valori di riferimento professionali" nelle revisioni del limite nazionale per un particolare agente chimico.

Durante il periodo di cinque anni prima della revisione di un valore di riferimento professionale, tutte le parti interessate avranno l'opportunità di rendere note le informazioni ricavate dalla esperienza pratica di applicazione.

Articolo 9

L'articolo riguarda le misure generali di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alle attività che comportano l'utilizzazione di agenti chimici.

Articolo 10

Questo articolo adegua le misure generali di consultazione e partecipazione dei lavoratori, determinate all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE, alle attività che comportano l'utilizzazione di agenti chimici.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di coinvolgere i lavoratori nella valutazione del luogo di lavoro e nell'attuazione delle precauzioni che si rendono necessarie quando un livello di esposizione professionale o un valore limite biologico è superato.

Articolo 11

L'articolo determina i tempi entro i quali il datore di lavoro dovrà conformarsi ai requisiti minimi sanitari e di sicurezza determinati nell'allegato. Per quanto riguarda le nuove attività, il datore di lavoro dovrà conformarsi al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva; per quanto riguarda le attività esistenti, vi è un periodo di transizione di cinque anni.

Articolo 12

L'articolo determina le misure per gli adeguamenti tecnici dell'allegato e fornisce i necessari orientamenti.

Articolo 14

L'adozione della presente direttiva renderà obsolete alcune altre direttive che dovranno pertanto essere abrogate. Da rilevare che la direttiva 80/1107/CEE comprende agenti chimici, fisici e biologici. Questi ultimi sono già disciplinati dalla direttiva 90/679/CEE e gli agenti chimici sono oggetto di una proposta separata già in discussione.

Le tre direttive particolari adottate sulla base delle direttiva 80/1107/CEE possono in linea di principio rimanere in vigore anche se la direttiva 80/1107/CEE viene abrogata. Tuttavia la prima direttiva particolare sul piombo (82/605/CEE) è già integrata nella presente proposta e puo' quindi a sua volta essere abrogata. La seconda, sull'amianto (83/477/CEE modificata della direttiva 91/382/CEE) sarà oggetto di una separata revisione da effettuare entro il 31 dicembre 1995, ai sensi dell'articolo 9 (1) della direttiva 83/477/CEE modificata. La terza, sul rumore (86/188/CEE) sarà integrata nella proposta relativa agli agenti fisici di cui sopra. La quarta sul divieto di alcuni agenti specifici e/o attività lavorative (88/364/CEE) è già integrata nell'attuale proposta e puo' pertanto essere abrogata.

ALLEGATO

1. Nota preliminare

L'allegato determina i requisiti minimi sanitari e di sicurezza che debbono nei vari casi essere rispettati tenendo conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, dell'attività, delle circostanze o dei rischi specifici.

2. Obblighi di supervisione

Il testo determina i requisiti di competenza dei soggetti incaricati di controllare il luogo di lavoro e le attività lavorative. Viene chiarito che il datore di lavoro puo' svolgere personalmente tali funzioni nella misura in cui si conforma ai requisiti relativi alla competenza.

3. Provvedimenti protettivi

Questo paragrafo riguarda la concentrazione nell'aria di agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che l'esposizione dei lavoratori ad un agente chimico per il quale è stato determinato un valore limite non superi il limite di esposizione professionale. Vengono riassunte le misure per valutare e misurare l'esposizione dei lavoratori.

4. Protezione da rischi anomali

Questo paragrafo stabilisce che l'imprenditore attribuisca particolare attenzione alle attività, come la manutezione, in cui i rischi possono essere superiori alla norma poiché non possono essere applicati i normali procedimenti di controllo. Comprende inoltre situazioni come le emergenze e quelle in cui è necessario intraprendere azioni dopo infortuni o incidenti, stabilendo che il datore di lavoro adotti le misure necessarie per fronteggiare tali eventi, quando essi si verificano.

5. Informazioni sulle deroghe

Questo paragrafo stabilisce le informazioni da fornire alle autorità competenti quando vengano richieste deroghe ai divieti.

6. Manutenzione delle attrezzature di sicurezza

Vengono determinati i requisiti di carattere generale.

7. Misure di sorveglianza sanitaria

Per alcuni agenti chimici, la Commissione ritiene che sia necessario adottare particolari provvedimenti di sorveglianza sanitaria. Tali agenti rientrano in due categorie:

- sensibilizzanti;
- altri specifici agenti chimici pericolosi indicati in questo paragrafo dell'Allegato.

Per tali agenti, dovrà esservi sorveglianza sanitaria.

I valori limite biologici ed i requisiti connessi debbono essere osservati quali elementi della sorveglianza sanitaria.

8. Tenuta di registri

Il paragrafo riguarda le misure che il datore di lavoro deve adottare per la tenuta di registri sulla salute e sulla sicurezza. Stabilisce inoltre che gli Stati membri adottino provvedimenti per la tenuta di registri sanitari individuali.

9. Informazioni sugli agenti chimici

Il paragrafo stabilice che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori tutte le informazioni necessarie per garantire la sicurezza delle prassi lavorative. Nei casi in cui cio' sia necessario, ed in conformità con altre direttive comunitarie, le informazioni debbono essere fornite attraverso segnali, etichette e stampati in materia di sicurezza.

L'imprenditore ha l'obbligo di garantire che le condutture e i contenitori utilizzati per gli agenti chimici sul luogo di lavoro siano etichettati o marcati in conformità con la direttiva 92/58/CEE. In molti casi l'identità e il rischio dei prodotti acquistati dal datore di lavoro saranno già chiaramente indicati in conformità con altre normative. Nel caso in cui l'etichettatura originale non sia disponibile, ad es. quando l'agente chimico viene trasferito in un altro contenitore all'interno stesso dell'impianto, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie. Al momento dell'adozione del 7° emendamento alla direttiva 67/548/CEE, il Consiglio ha specificamente invitato la Commissione ad effettuare proposte in materia per quanto riguarda i prodotti semilavorati.

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di rendere disponibili per i lavoratori le schede dei dati sulla sicurezza approntate dai fornitori e, nel caso in cui cio' non sia possibile, di preparare documenti equivalenti.

10. Valori limite e valori limite biologici

Il paragrafo comprende i valori limite e i valori limite biologici che sono stati determinati. Vi sono attualmente valori limite per il piombo nell'aria sul luogo di lavoro e valori limite biologici (che indicano l'assorbimento di piombo da parte del lavoratore). L'elenco dei valori puo' eventualmente essere ampliato.

Quando la direttiva 82/605/CEE sui rischi connessi con l'esposizione al piombo è stata adottata, è stata prevista la revisione del valore limite di esposizione al piombo e dei valori limite biologici al fine di ridurli. L'attuale proposta conferma il valore limite biologico nel sangue di 70µg/100 ml quale requisito minimo; essa sopprime tuttavia la disposizione della direttiva 82/605/CEE che consentiva in talune circostanze un livello di piombo nel sangue tra i 70 e gli 80 µg Pb/100 ml.

11. Provvedimenti speciali per il piombo.

Questo paragrafo determina altri strumenti di controllo biologico per il piombo.

PARERE DEL COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato consultivo sulla sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ha espresso un parere sulla proposta. La Commissione ne ha tenuto debito conto nel preparare il testo ora presentato al Consiglio, in particolare per quanto riguarda la procedura di determinazione dei valori limite, i requisiti per la valutazione e per la tenuta dei registri, il potenziamento delle misure di sicurezza e il valore limite di piombo nell'aria, che rimane immutato rispetto alla direttiva 82/605/CEE sul piombo.

VALUTAZIONE D'IMPATTO

E' stato effettuato uno studio d'impatto ed una copia del sommario di valutazione è parte dell'Allegato A alla presente nota esplicativa. Da notare che, come risultato di questo studio, l'elenco degli agenti chimici per i quali è richiesta la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 9, è stato ridotto di più della metà rispetto alla bozza sulla quale si basava lo studio.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI DURANTE IL LAVORO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 118A,

vista la proposta della Commissione(1), elaborata previa consultazione con il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 118A del Trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva. le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

considerando che. a norma dell'articolo precitato, tali direttive devono evitare di

(1) GU n. ...
(2) GU n. ...
(3) GU n. ...

imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che il rispetto di requisiti minimi sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici non garantisce solo la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori ma fornisce un livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella Comunità che evita eventuali possibili distorsioni nell'area della concorrenza;

considerando che deve essere stabilito per l'intera Comunità un coerente livello di protezione dai rischi derivanti da agenti chimici e che tale livello di protezione deve essere determinato non tramite requisiti obbligatori particolareggiati ma attraverso un quadro di principi generali tali da consentire agli Stati membri di applicare in modo coerente requisiti minimi;

considerando che un'attività lavorativa comportante l'esposizione ad agenti chimici è suscettibile di esporre i lavoratori a livelli di rischio particolarmente elevati;

considerando che la direttiva del Consiglio 80/1107/CEE del 22 novembre 1980 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro(4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE(5), la direttiva 82/605/CEE del Consiglio del 28 luglio 1982 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo

(4) GU L 327 del 03.12.1980, pag. 8
(5) GU L 356 del 24.12.1988, pag. 74

metallico e ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)(6) e la direttiva del Consiglio 88/364/CEE del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)(7) devono, per motivi di coerenza e di chiarezza e per ragioni tecniche essere riviste e inserite in una direttiva unica che stabilisca i requisiti minimi per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante attività lavorative che implicano l'utilizzazione di agenti chimici; considerando che tali direttive possono essere abrogate;

considerando che la presente direttiva costituisce una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 (1) della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(8);

considerando che, pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano interamente ai lavoratori esposti agli agenti chimici, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la direttiva del Consiglio 67/548/CEE del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(9), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 92/32/CEE del 30 aprile 1992(10), la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri rlative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

(6) GU L 247 del 23.08.1982, pag. 12
(7) GU L 179 del 09.07.1988, pag. 44
(8) GU L 183 del 26.09.1989, pag. 1
(9) GU L 196 del 16.08.1967, pag. 1
(10) GU L 154 del 05.06.1992, pag. 1

(pesticidi)[11] e la direttiva del Consiglio 88/379/CEE del 7 giugno 1988 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi[12], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 90/492/CEE[13], definiscono un sistema di informazioni specifiche sulle sostanze e sui preparati pericolosi, sotto forma di schede dei dati di sicurezza, destinate principalmente agli utilizzatori industriali al fine di consentire loro di adottare le misure necessarie per garantire la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che la direttiva del Consiglio 92/58/CEE del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro[14] stabilisce un sistema per contrassegnare le tubature e i contenitori utilizzati per le sostanze o i preparati pericolosi sul luogo di lavoro;

considerando che la direttiva del Consiglio 82/501/CEE del 24 luglio 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali[15] ha come scopo una limitazione delle conseguenze di tali incidenti sull'uomo e sull'ambiente e di garantire alti livelli di protezione, limitandone le conseguenze nell'intera Comunità;

considerando che, al fine di completare le informazioni disponibili per i lavoratori al fine di garantire un migliore livello di protezione, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati sui rischi che taluni agenti chimici possono provocare per la loro salute e la loro sicurezza e sui provvedimenti necessari per ridurre o eliminare tali rischi, e che essi dovrebbero essere in grado di controllare che siano state adottate le necessarie misure protettive;

(11) GU L 206 del 29.7.1978, p. 23
(12) GU L 187 del 16.07.1988, pag. 14
(13) GU L 275 del 05.10.1990, pag. 35
(14) GU L 245 del 26.08.1992, pag. 23
(15) GU L 230 del 05.08.1982, pag. 1

considerando che i datori di lavoro devono tenersi al passo con i nuovi sviluppi della tecnologia onde migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, valutando regolarmente le implicazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che, nonostante il fatto che le attuali conoscenze scientifiche possano non consentire di fissare un livello di esposizione ad un agente chimico al di sotto del quale si possono escludere rischi per la salute, una limitazione all'esposizione ad agenti chimici ridurrà nondimeno questi rischi;

considerando che la direttiva della Commissione 91/322/CEE del 29 maggio 1991 fissa valori limite indicativi, come previsto dalla direttiva del Consiglio 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro e che la prima direttiva deve essere mantenuta in vigore quale parte dell'attuale quadro giuridico;

considerando che le misure di attuazione tecnica per l'applicazione della presente direttiva devono essere poste in essere dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 13;

considerando che la presente direttiva costituisce un contributo pratico alla creazione della dimensione sociale del mercato interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la [] direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischii che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di attività lavorative che comportano l'utilizzazione di agenti chimici.

2. I requisiti della presente direttiva si applicano a tutti gli agenti chimici sul lavoro, fatte salve le altre disposizioni comunitarie contenute nella direttiva 82/501/CEE, nella sua versione modificata, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con talune attività industriali e le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica previsti dalle direttive adottate in base al Trattato che crea la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni della direttiva 90/394/CEE quando esse siano più favorevoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro.

4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano integralmente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più severe e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

5. Le autorità competenti controllano regolarmente se i dipendenti hanno adottato i provvedimenti adeguati al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e riesaminano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(a) "Agenti chimici", tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti mediante processi lavorativi, siano essi o no prodotti intenzionalmente e siano essi immessi o no sul mercato;

(b) "Attività comportante la presenza di agenti chimici", ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzazione, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, e il trasporto o l'eliminazione e il trattamento, o che risultino da tale attività lavorativa.

(c) "Livello di esposizione professionale", se non specificato altrimenti, la concentrazione di un agente chimico nell'aria del luogo di lavoro entro la zona di respirazione di un lavoratore, e comprende il '"valore limite" e il "valore di riferimento professionale";

(d) "Valore limite biologico", il limite di concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolito, o di un indicatore di effetto;

(e) "Rischio potenziale", l'intrinseca potenzialità di provocare un danno propria di un agente chimico;

(f) "Rischio" la probabilità che il potenziale danno sia realizzato alle condizioni di uso e/o di esposizione;

(g) "Soggetto competente", qualunque soggetto che dispone delle necessarie conoscenze, dell'esperienza, dell'abilità pratica e delle tecniche adeguate per svolgere la mansione di cui si tratta;

(h) "Prodotto di scarto", qualsiasi agente chimico rimanente al termine di un processo o qualsiasi oggetto o materiale contaminato da un agente chimico e destinato allo smaltimento;

(i) "Sorveglianza sanitaria", la valutazione di un singolo lavoratore per determinarne le condizioni di salute.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RIVOLTE AI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Obblighi generali

1. Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro adotta le misure necessarie, compresa l'assegnazione di specifiche mansioni a un soggetto competente, per garantire che, per le attività che comportano la presenza di agenti chimici:

a) i lavoratori possano svolgere le loro attività senza porre in pericolo la salute e la sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;

b) le operazioni sul luogo di lavoro in presenza dei lavoratori avvengano sotto la responsabilità di un soggetto incaricato;

c) i lavori che comportano speciali rischi siano effettuati solo da personale competente e in conformità con le istruzioni fornite;

d) siano previste misure efficaci per far fronte a incidenti ed emergenze, comprese le esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;

e) le istruzioni in materia di sicurezza e di salute siano comprensibili ai lavoratori interessati;

f) siano fornite adeguate strutture di pronto soccorso.

2. Il datore di lavoro è in possesso di una valutazione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza contenuta in un documento, qui di seguito denominato "documento salute e sicurezza", che dovrà essere costantemente aggiornato.

Tale documento dovrà in particolare registrare:

- una valutazione dei rischi in cui siano incorsi lavoratori nelle attività che comportano la presenza di agenti chimici, e che la valutazione è stata eseguita da una persona competente; nel caso in cui un agenti chimico sia stato oggetto di una specifica valutazione relativa ai rischi per gli utilizzatori nell'ambito di un procedimento di autorizzazione all'immissione sul mercato,

la valutazione del rischio terrà conto dei suoi risultati;

- che saranno adottate adeguate misure per raggiungere gli obiettivi della direttiva ed in particolare le eventuali misure precauzionali volte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori previste da altri atti normativi comunitari;

- che la progettazione, l'utilizzazione e la manutenzione del posto di lavoro e delle attrezzature che comportano la presenza di agenti chimici siano sicure;

- che sia redatto un elenco aggiornato dei prodotti chimici utilizzati o che si intende utilizzare.

Il documento salute e sicurezza dovrà essere redatto prima dell'inizio delle attività lavorative e dovrà essere aggiornato in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che possono averlo reso obsoleto.

Il datore di lavoro dovrà assicurare che il contenuto del documento salute e sicurezza sia comunicato ai lavoratori ogni volta in cui un importante cambiamento apportato al luogo di lavoro comporti una modifica del documento stesso.

3. Il datore di lavoro garantisce che il rischio derivante da un agente chimico per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro sia eliminato o ridotto in particolare sopprimendo il rischio alla fonte o cercando di ottenere il massimo grado di riduzione del rischio attraverso misure di protezione collettiva, ed in particolare tecnologie più pulite, sulla base degli ultimi ritrovati della tecnica piuttosto che ricorrendo a misure di protezione individuale.

4. Per talune speciali attività nell'ambito dell'impresa o della fabbrica, come ad es. la manutenzione, rispetto alle quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione, o che possono provocare effetti dannosi sulla salute e sulla sicurezza per altri motivi, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche, il datore di lavoro determina, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'impresa o nella fabbrica, i provvedimenti necessari per ridurre la durata dell'esposizione dei lavoratori al minimo possibile e per garantire la protezione dei lavoratori impegnati in tali attività.

 Il datore di lavoro garantisce che tali attività siano effettuate nelle sole aree chiaramente contrassegnate e indicate, o che ai soggetti non specificamente autorizzati sia impedito con altri mezzi l'accesso a tali aree.

5. Le misure adottate dal datore di lavoro per conformarsi ai requisiti posti dalla presente direttiva dovranno essere coerenti con l'esigenza di proteggere la salute del pubblico e l'ambiente.

Articolo 4

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

L'imprenditore adotta le misure e le precauzioni adeguate alla natura del rischio:

- per fornire attrezzature e provvedimenti adeguati e sicuri;

- per limitare la quantità di agenti chimici pericolosi nel luogo di lavoro e per mantenere separati agenti chimici non compatibili;

- per evitare, individuare e combattere il verificarsi e il diffondersi di incendi ed esplosioni, e

- per impedire la creazione di atmosfere esplosive e/o pericolose.

Articolo 5

Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di avvertimento e di comunicazione necessari per segnalare eventuali rischi importanti per la salute e per la sicurezza, al fine di garantire l'immediato avvio delle operazioni di assistenza, di evacuazione e di soccorso nei casi in cui ciò risulti necessario.

Articolo 6

Mantenere informati i lavoratori

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti potranno disporre di:

 - informazioni sugli agenti chimici, come indicato al paragrafo 9 dell'Allegato, in forma comprensibile e adeguata alle esigenze del singolo lavoratore;

 - informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere sè stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

 - informazioni scritte, regolarmente aggiornate, nei casi in cui la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 3.2 ne dimostri la necessità.

2. Il datore di lavoro garantisce che i contenitori utilizzati per gli agenti chimici sul lavoro siano forniti dei necessari segnali di sicurezza o siano contrassegnati in modo tale da indicare l'identità e la natura dei contenuti ed i relativi rischi. Nel caso in cui la scheda dei dati di sicurezza non sia stata messa a disposizione al momento della fornitura, il datore di lavoro dovrà ottenere le relative informazioni dal fornitore o da altre fonti, e non dovrà utilizzare l'agente chimico sino a che tali informazioni non siano state ottenute e rese disponibili per i lavoratori.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Divieti

1. La produzione, la fabbricazione o l'utilizzazione durante il lavoro degli agenti chimici sottoindicati, nonché le attività lavorative elencate, sono proibite entro i limiti specificati. I divieti non si applicano se l'agente chimico è presente in un altro agente chimico, o quale componente di prodotti di scarto, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite specificato.

Nr EINECS (1)	Nr. CAS (2)	Nome dell'agente	Limite di concentrazione per l'esenzione
202-080-4	91-59-8	2-naftilamina e suoi sali	0,1% in peso
202-177-1	92-67-1	4-amminodifenile e suoi sali	0,1% in peso
202-199-1	92-87-5	Benzidina e suoi sali	0,1% in peso
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenile	0,1% in peso

(1) EINECS: European Invenory of Existing Chemical Subastaces

(2) CAS: Chemical Abstract Service

2. Su richiesta di un imprenditore, gli Stati membri possono concedere deroghe specifiche ai requisiti di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

- a fini esclusivi di ricerca e di sperimentazione scientifica, compresa l'analisi;

- per attività volte ad eliminare gli agenti chimici vietati;

- purché la produzione o l'utilizzazione avvenga in un sistema chiuso e l'agente chimico non sussista più alla fine del processo.

3. Le modifiche necessarie per gli agenti chimici e le attività già considerati nel presente articolo saranno fissate e adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 8

Livelli di esposizione professionale

1. I livelli di esposizione professionale saranno determinati tenendo conto delle informazioni disponibili e in particolare dei dati tecnici e scientifici, in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

2. Per tutti gli agenti chimici in rapporto ai quali è stato determinato un valore limite nell'Allegato (paragrafo 10), gli Stati membri stabiliscono un livello di esposizione professionale che non dovrà essere superato.

3. I livelli di esposizione professionale fissati come valori limite indicativi dalla direttiva 91/332/CEE saranno considerati valori di riferimento professionali ai fini della presente direttiva.

4. Gli Stati membri dovranno prendere in considerazione i valori di riferimento professionali in sede di fissazione dei limiti di esposizione professionele nei rispettivi territori.

5. Quando uno Stato membro introduce o modifica un livello di esposizione professionale relativo ad un agente chimico sulla base di nuovi dati, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri fornendo i relativi dati scientifici e tecnici.

Articolo 9

Sorveglianza sanitaria

Gli Stati membri determinano le misure necessarie per garantire che i lavoratori siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria in rapporto ai rischi di salute e di sicurezza che affrontano durante il lavoro, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 10

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti avranno luogo in conformità con l'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE nelle materie disciplinate dalla presente direttiva. In particolare il datore di lavoro adotterà le misure atte ad agevolare la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti alla valutazione del posto di lavoro e alla determinazione delle precauzioni da prendere quando risulti che un livello di esposizione professionale o un valore limite biologico siano stati superati.

Articolo 11

Requisiti minimi sanitari e di sicurezza

1. Una nuova attività comportante la presenza di agenti chimici avviata in un momento successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 14, deve essere conforme ai requisiti minimi sanitari di sicurezza indicati nell'Allegato.

2. Un'attività comportante la presenza di agenti chimici e già esistente al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 14, deve conformarsi ai requisiti minimi sanitari e di sicurezza indicati nell'Allegato quanto prima possibile ed al più tardi entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 12

Adeguamenti dell'Allegato

1. Gli adeguamenti tecnici all'Allegato che siano conformi:

 alle direttive adottate nel settore dell'armonizzazione tecnica e della standardizzazione relativa agli agenti chimici,

 e/o

 - al progresso tecnico, ai mutamenti delle specifiche o dei regolamenti internazionali ed alle nuove scoperte relative agli agenti chimici,

 saranno adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

2. Norme particolareggiate sugli orientamenti tecnici necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente Direttiva saranno adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato creato all'articolo 17(1) della direttiva 89/391/CEE.

2. Nei casi in cui sia fatto riferimento alla procedura stabilita nel presente articolo la questione sarà sottoposta al Comitato dal suo Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

Abrogazione

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, saranno abrogate le seguenti direttive :

- direttiva 80/1107/CEE, modificata dalla direttiva 88/642/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

- direttiva 82/605/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro;

- direttiva 88/364/CEE sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o talune attività.

2. Il riferimento nei seguenti articoli:

- articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 83/477/CEE e articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 91/382/CEE che modificano la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

- articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 86/188/CEE sulla protezione del lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro;

 alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 80/1107/CEE dovrà essere indicato come riferimento alla procedura di cui all'articolo 13.

3. Qualunque altro riferimento presente nei seguenti atti:

- direttiva 83/477/CEE, modificata dalla direttiva 91/382/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro;

- direttiva 86/188/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro;

- direttiva 91/322/CEE sulla determinazione di valori limite indicativi in attuazione della direttiva del Consiglio 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

alla direttiva 80/1107/CEE, modificata dalla direttiva 88/642/CEE, sono caducati.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Nel momento in cui gli Stati membri adottano le misure di cui al paragrafo 1, esse dovranno contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. I metodi di effettuazione di tale riferimento saranno determinati dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri presentano ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, comunicando i punti di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. Gli Stati membri presentano ogni cinque anni alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, comunicando i punti di vista dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione informa in materia il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Requisiti minimi sanitari e di sicurezza
di cui all'articolo 11 della direttiva

1. Nota preliminare:

Gli obblighi stabiliti nel presente Allegato vigono ogni volta che cio' sia reso necessario dalle caratteristiche del posto di lavoro, dal tipo di attività, dalle circostanze o da rischi specifici.

2. Obblighi di supervisione

2.2 Soggetto incaricato

Un soggetto responsabile e competente designato dal datore di lavoro, in conformità con le leggi e/o le prassi nazionali, deve essere stabilmente incaricato della supervisione di qualunque posto di lavoro in cui siano compresenti lavoratori e agenti chimici.

Il datore di lavoro puo' assumere personalmente la responsabilità del luogo di lavoro indicato al punto 1, se dispone delle capacità e delle competenze necessarie a tal fine ai sensi delle normative e/o prassi nazionali.

2.3 Supervisione

Per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'effettuazione di qualunque tipo di operazione, la necessaria supervisione

deve essere assicurata da soggetti competenti in possesso delle necessarie conoscenze, dell'esperienza e delle capacità tecniche in materia, in conformità con leggi e/o prassi nazionali, designati dal datore di lavoro e operanti per suo conto.

Il datore di lavoro puo' garantire personalmente la supervisione di cui al capoverso precedente se dispone delle capacità tecniche e della competenza necessarie a tal fine, ai sensi delle leggi e/o prassi nazionali.

3. Misure protettive

3.1 Debbono essere adottate misure per valutare la presenza di sostanze pericolose e/o potenzialmente esplosive nell'atmosfera e per misurare la concentrazione di tali sostanze.

Quando cio' sia richiesto dal documento sulla salute e sulla sicurezza, debbono essere installati dispositivi di monitoraggio per la misurazione della concentrazione di gas funzionanti in punti prestabiliti automaticamente e continuamente, allarmi automatici, dispositivi per escludere automaticamente la corrente dagli impianti elettrici e motori a combustione interna.

Nel caso in cui siano installati impianti di misurazione automatica, i valori misurati debbono essere registrati e conservati secondo quanto stabilito nel documento sulla salute e sulla sicurezza.

3.2 Il datore di lavoro garantisce che gli agenti chimici classificati, secondo i criteri dell'Allegato VI della direttiva 67/548/CEE nelle categorie 1 o 2 cancerogeni, mutageni o agenti chimici tossici per la riproduzione, siano per quanto sia tecnicamente possibile eliminati o sostituiti da agenti chimici o

procedimenti che, nelle condizioni di utilizzazione, non siano affatto o siano meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quando cio' non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro dovrà ridurre i rischi, dando la preferenza alla fabbricazione e all'utilizzazione dell'agente chimico in un sistema chiuso.

3.3 Il datore di lavoro garantisce che l'esposizione dei lavoratori ad un agente chimico durante il lavoro non superi il valore limite stabilito per quel determinato agente chimico, utilizzando la procedura di cui all'articolo 8.

3.4 Nei casi in cui si verifichi esposizione simultanea a più di un agente chimico per il quale sono stati determinati valori limite, gli effetti dell'esposizione dovranno essere considerati come cumulativi, a meno che non vi sia una più precisa valutazione del loro effetto combinato.

3.5 Il datore di lavoro effettua misurazioni periodiche degli agenti chimici sul luogo di lavoro in particolare in rapporto ai valori limite, a meno che egli non possa dimostrare chiaramente con altri mezzi che è stato ottenuto un adeguato livello di protezione. Le misurazioni dovranno essere effettuate da un soggetto competente, che utilizzi una tecnica valida.

3.6. Le misurazioni debbono essere effettuate in modo tale da garantire che il risultato sia rappresentativo dell'esposizione del lavoratore all'agente o agli agenti in questione.

4. Protezione da rischi anomali

4.1 Per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze che possono provocare condizioni anomale dannose

per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro mette a punto procedure (piani di azione) che possono essere attuate al verificarsi di tali eventi, in modo tale da intraprendere azioni adeguate.

4.2 Nel caso in cui un tale evento di verifichi, il datore di lavoro informa immediatamente i lavoratori. Sino a quando la situazione non è stata portata a condizioni di normalità e la causa delle circostanze anomale non è stata eliminata:

- il datore di lavoro identifica immediatamente la causa e adotta le misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima possibile;

- solo i lavoratori che sono strettamente necessari all'effettuazione di riparazioni ed altre attività necessarie potranno operare nell'area colpita.

4.3 I lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita dovranno essere forniti di adeguati indumenti protettivi, di attrezzature di protezione individuale, di attrezzature e apparecchiature speciali di sicurezza che debbono utilizzare sino a quando persiste la situazione anomala, che non deve comunque divenire permanente. Ai soggetti non protetti non deve essere consentito di rimanere nell'area colpita.

4.4.1 Nei casi in cui le sostanze dannose si accumulano o possono accumularsi nell'atmosfera, debbono essere adottati provvedimenti adeguati per garantirne la raccolta alla fonte e l'eliminazione.

Fatte salve le disposizioni per la protezione della sanità pubblica e dell'ambiente, il sistema deve essere in grado di disperdere tali atmosfere pericolose in modo tale da eliminare il rischio per i lavoratori.

4.4.2 Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva 89/656/CEE(16) adeguate e sufficienti attrezzature di respirazione e di rianimazione debbono essere disponibili nelle aree in cui i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere dannose per la salute.

In tali casi, un numero sufficiente di lavoratori addestrati all'uso di tali attrezzature deve essere presente sul luogo di lavoro.

Le attrezzature debbono essere adeguatamente immagazzinate e sottoposte a manutenzione.

4.4.3 Nel caso in cui gas tossici sono o possono essere presenti nell'atmosfera, deve risultare disponibile ed accessibile alle autorità competenti un piano di protezione comprendente l'elenco delle attrezzature protettive e delle misure di prevenzione.

4.5. Su richiesta dei servizi competenti interni e esterni per gli incidenti e le emergenze, il datore di lavoro rende disponibili le informazioni sulle misure di emergenza relative agli agenti chimici. Le informazioni dovranno comprendere:

- notizie sulle attività pericolose, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le necessare procedure e precauzioni; e

- qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che

(16) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18

possono derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al paragrafo 4.1 di cui sopra.

5. Informazioni relative alle deroghe

5.1 Nell'effettuare una richiesta di deroga ad un divieto o ad una limitazione in base all'articolo 7, paragrafo 2, il datore di lavoro presenta alle autorità competenti le seguenti informazioni:

- le quantità utilizzate annualmente;

- le attività, le reazioni o i processi da compiere;

- il numero di lavoratori suscettibile di subire l'esposizione;

- le precauzioni previste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati;

- le misure tecniche e organizzative da adottare per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

6. Manutenzione delle attrezzature di sicurezza

Le adeguate attrezzature di sicurezza debbono costantemente essere mantenute pronte per l'uso e in buone condizioni di operatività.

La manutenzione deve essere effettuata tenendo presenti le esigenze operative.

7. Speciali provvedimenti di sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro garantisce che tutti i lavoratori esposti:

- ad agenti chimici di cui sono noti gli effetti sensibilizzanti;
- ai seguenti agenti chimici:

arsenico e suoi composti;
berillio;
cadmio e suoi composti;
disolfuro di carbonio;
cromati (Cr6+);
cobalto;
piombo e suoi composti;
mercurio e suoi composti;
esteri organofosforici;
tetracloroetano;

vengano, qualora lo desiderano, sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui sia effettuato il monitoraggio biologico, cio' costituirà parte della sorveglianza sanitaria. Nei casi in cui cio' sia reso necessario dalla natura del rischio, il monitoraggio biologico sarà utilizzato per rivelare effetti preclinici sullo stato di salute dei lavoratori, al fine di consentire un intervento volto a prevenire peggioramenti clinici. I risultati del monitoraggio biologico non potranno costituire la base per una discriminazione contro i lavoratori colpiti.

I valori limite biologici ed i connessi requisti debbono essere osservati nel quadro della sorveglianza sanitaria.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria evidenzi la circostanza che un lavoratore soffre di anomalie che debbono essere considerate come un risultato dell'esposizione ad un agente chimico, l'imprenditore deve:

- sottoporre a revisione il documento sulla salute e sulla sicurezza, elaborato in base all'articolo 3;

- tenere conto del parere del medico o dell'autorità sanitaria e attuare misure specifiche per eliminare o ridurre l'esposizione, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative con minore rischio di esposizione;

- porre in atto una sorveglianza sanitaria continua e disporre una revisione dello stato di salute di qualsiasi altro lavoratore esposto in circostanze analoghe. In tali casi il medico competente o l'autorità sanitaria possono proporre che i soggetti esposti siano sottoposti ad esame medico.

Il medico o l'autorità sanitaria informano il lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria che lo riguardano personalmente, comprese le informazioni e i pareri relativi all'eventuale sorveglianza sanitaria cui il lavoratore deve sottoporsi nel periodo successivo alla esposizione.

8. Tenuta di registri

8.1 Il datore di lavoro garantisce che il documento salute e sicurezza elaborato in forza dell'articolo 3 contenga dettagli sufficienti delle informazioni su cui si basa e sui metodi di valutazione del rischio utilizzati, affinchè le autorità competenti possano controllare le valutazioni effettuate e le misurazioni adottate per eliminare o ridurre i rischi.

I registri dovranno essere conservati per almeno 5 anni a decorrere dalla data in cui sono stati redatti o modificati, e dovranno inoltre essere disponibili per i lavoratori o per i loro rappresentanti, e per le autorità competenti, su richiesta.

8.2 Gli Stati membri determinano le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 siano effettuate e aggiornate registrazioni sanitarie individuali. Le registrazioni sanitarie comprenderanno un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata e di qualunque altro dato, risultato di monitoraggio, rappresentativo dell'esposizione del singolo lavoratore.

La registrazione dei dati sanitari individuali deve essere effettuata in conformità con le leggi e le prassi nazionali, tenendo conto della confidenzialità medica.

Le registrazioni sanitarie dovranno essere conservate per almeno 40 anni dalla data dell'ultima annotazione. Una copia dovrà essere fornita su richiesta alle autorità sanitarie competenti. In conformità con le leggi e le prassi nazionali, il lavoratore individuale potrà, su sua richiesta, avere accesso alle registrazioni sanitarie che lo riguardano personalmente.

Nel caso in cui l'impresa cessi di operare, le registrazioni sanitarie saranno poste a disposizione dell'autorità competente, in conformità con le leggi e le prassi nazionali.

9. Informazioni sugli agenti chimici

9.1 Le informazioni sugli agenti chimici da fornire al lavoratore dovranno comprendere i seguenti elementi:

- l'identità dell'agente o degli agenti per i quali puo' verificarsi esposizione;

- i rischi per la salute o per la sicurezza derivanti dalle attività o dai procedimenti lavorativi o dalla possibile esposizione sul luogo di lavoro;

- le precauzioni adottate dal datore di lavoro per ridurre i rischi, comprese le informazioni sulle strutture di contenimento, di immagazzinamento e di manipolazione sicura, di trasporto e di eliminazione nell'ambito dell'impresa;

- Le precauzioni che il lavoratore deve adottare per ridurre l'esposizione, compresa l'utilizzazione di attrezzature protettive individuali;

- I relativi livelli di esposizione professionale;

- Le conseguenze di tutte le situazioni anomale prevedibili comportanti un'eccessiva esposizione, e le azioni da intraprendere;

- i piani di azione messi a punto;

- le misure di pronto soccorso;

- le misure antincendio;

- le azioni intraprese o da intraprendere in caso di diffusione o di incidente, infortunio o emergenza in cui siano presenti agenti chimici;

- eventuali limitazioni nell'utilizzazione degli agenti o nell'accesso a particolari aree, compresi i modi di identificazione di tali aree;

- informazioni aggiornate sui risultati delle misurazioni relative all'esposizione;

9.2 Il datore di lavoro garantisce che i contenitori e le condutture degli agenti chimici sul lavoro:

- nel caso di agenti chimici che rientrano nella definizione di sostanze o preparati pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE nella versione modificata, siano forniti di segnali di sicurezza ai sensi della direttiva 92/58/CEE. Attraverso etichettatura dei contenitori o altri mezzi adeguati, dovranno inoltre essere fornite informazioni sui contenuti ed i relativi rischi, sull'identità delle sostanze, con indicazione delle frasi sul rischio e sulla sicurezza in conformità con i criteri stabiliti nell'Allegato VI della direttiva 67/548/CEE e nella direttiva 88/379/CEE;

- nel caso di altri agenti chimici, siano contrassegnati o forniti di altre indicazioni sulla natura dei contenuti.

9.3 Il datore di lavoro garantisce che i contenitori utilizzati per gli agenti chimici che sono stati etichettati al momento della fornitura mantengano l'etichetta sul luogo di lavoro finché permangono rischi derivanti da agenti chimici.

9.4 Il datore di lavoro rende disponibili per i lavoratori o per i loro rappresentanti, su loro richiesta, le schede sui dati di sicurezza messe a disposizione dal fornitore ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE e dell'articolo 27 della direttiva 92/32/CEE ovvero, nei casi in cui non si applichino le disposizioni di tali direttive, schede sui dati di sicurezza di contenuto e formato analoghi.

9.5 Le autorità competenti garantiscono che i datori di lavoro ottengano le informazioni sugli agenti chimici, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

10. Valori limite e valori limite biologici

10.1 Valori limite (3) per l'esposizione professionale

Nr. EINECS (1)	Nr. CAS (2)	Nome dell'agente	Valore limite (6)	
			mg/m3 (4)	ppm (5)
-	-	Piombo metallico e suoi composti	0,15	-

(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Number

(3) Salvo indicazione contraria, misurato o calcolato in funzione di un periodo di riferimento di otto ore.

(4) mg/m^3 milligrammi per metro cubo

(5) ppm parti per milione nell'aria (ml/m^3)

(6) a 20° C e 101,3 Kpa (pari ad una pressione di 760 mm di mercurio)

10.2 Valori limite biologici

a) Piombo

Il monitoraggio biologico, a parte l'eccezione indicata al punto 11b) comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB); il valore limite biologico è il seguente:

70 µg Pb/100 ml di sangue

Il metodo da utilizzare per le analisi è la spettroscopia ad assorbimento atomico.

11. Misurazioni speciali per il piombo

a) Il monitoraggio biologico puo' comprendere inoltre uno o più dei seguenti indicatori biologici:

- acido delta-amminolevulinico nell'urina (ALAU);
- zincoprotoporfirina (ZPP);
- deidratasi dell'acido delta-amminolevulinico nel sangue (ALAD).

I metodi da realizzare per l'analisi dei campioni sono i seguenti:

- ALAU:	Metodo Davis o equivalente
- ZPP:	Ematofluorometria o metodo equivalente
- ALAD:	Metodo standardizzato europeo o equivalente

b) La misurazione del piombo nel sangue (PbB) puo' essere sostituita dal test ALAU quando si tratti di lavoratori che sono stati soggetti per meno di un mese al rischio di elevata esposizione. In tal caso, dovranno essere applicati i seguenti valori limite per ALAU:

20 mg/g di creatinina

c) Il monitoraggio biologico dovrà essere effettuato almeno ogni sei mesi; tale frequenza potrà essere ridotta ad una volta all'anno quando si verifichino entrambe le seguenti condizioni :

- i risultati delle misurazioni per gli individui o per i gruppi di lavoratori hanno evidenziato, nelle prime due consecutive occasioni in cui il monitoraggio è stato effettuato, una concentrazione di piombo nell'aria superiore a 0,075 mg/m^3 e inferiore a 0,1 mg/m^3;

- il livello di PbB per ogni singolo lavoratore non supera i 50 µg di Pb/100 ml di sangue.

Allegato A

SCHEDA DI IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI)

Titolo della proposta: Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul lavoro.

Estremi del documento: HK/seh/consoli/100.6

La proposta

1. **Alla luce del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una normativa comunitaria nel settore interessato e quali sono i suoi principali obiettivi?**

a) Ragioni per l'azione comunitaria

In ogni aspetto della vita quotidiana di incontra l'esposizione agli agenti chimici. Nel repertorio europeo delle sostanze chimiche esistenti (EINECS) si contano più di 100.000 sostanze chimiche. Molte di queste presentano proprietà pericolose che possono pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro. Si è stimato che gli infortuni e le assenze per malattia rappresentano approssimativamente il 7% della spesa

complessiva per la sicurezza sociale nella CE, con il coinvolgimento di 10 milioni di lavoratori ogni anno ed un costo complessivo di 20 miliardi di ECU. Risulta chiaramente dalle informazioni degli Stati membri che una percentuale significativa delle malattie causate da attività di lavoro è dovuta a esposizione ad agenti chimici. E' pertanto importante che vengano prese adeguate precauzioni sul posto di lavoro per prevenire questi problemi.

La proposta non contravviene al principio di sussidiarietà poiché soltanto un'azione comunitaria basata sull'articolo 118A del Trattato puo' garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici. Una siffatta azione limiterà inoltre qualunque distorsione nel campo della concorrenza prevenendo una applicazione ineguale di standard minimi per la protezione dei lavoratori in uno o l'altro Stato membro.

La proposta promuoverà inoltre una maggiore flessibilità nell'occupazione transfrontaliera poiché i lavoratori avranno la garanzia di trovare in tutti gli Stati membri almeno il livello minimo di protezione per la salute e la sicurezza. I datori di lavoro saranno inoltre certi che i costi di produzione non subiranno una indebita distorsione a seguito delle differenze nei livelli di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

b) Obiettivi della proposta

(a) fissare requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti da tutti gli agenti chimici sul lavoro;

(b) rafforzare, aggiornare ed adeguare le disposizioni esistenti in relazione agli agenti chimici alla luce delle attuali conoscenze e conformarle ai provvedimenti contemplati nella direttiva 89/391/CEE;

(c) integrare nel nuovo testo la direttiva individuale 82/605/CEE relativa all'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti e la direttiva 88/364/CEE relativa al divieto di talune sostanze e di talune attività di lavoro;

(d) definire ulteriori requisiti riguardo al miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da attività comportanti agenti chimici;

(e) eliminare ambiguità nelle prescrizioni delle direttive esistenti e dubbi sui limiti del loro campo di applicazione;

(f) chiarire le disposizioni comunitarie riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici e fornire una migliore base per la diffusione delle informazioni ai lavoratori;

(g) garantire che tutti i provvedimenti cautelativi sul lavoro si basino su una precisa valutazione dei rischi derivanti dal modo in cui gli agenti chimici vengono impiegati e che i provvedimenti di protezione tengano conto delle caratteristiche del posto di lavoro, dell'attività, delle circostanze e di ogni rischio specifico. In tal modo i provvedimenti adottati possono rispecchiare fedelmente il grado di gravità dei rischi, le adeguate precauzioni e la dimensione dell'impresa senza imporre inutili oneri sui datori di lavoro;

(h) rendere più esplicita l'attuale armonizzazione delle disposizioni comunitarie con la convenzione UIL n.(1) 170 e la sua raccomandazione annessa n. 177 sugli agenti chimici sul lavoro;

(i) garantire che la direttiva sulle sostanze cancerogene (90/394/CEE) resti in vigore e sia esclusa da questo testo qualora esso contenga ulteriori prescrizioni specifiche per agenti chimici cancerogeni.

L'IMPATTO SULLE IMPRESE

2. Chi sarà interessato dalla proposta?

- quali settori di attività

- quali dimensioni di imprese (qual'è la concentrazione di piccole e medie imprese)

- vi sono aree geografiche particolari della Comunità in cui queste imprese sono stabilite?

La proposta riguarda tutte le imprese che producono o impiegano sostanze chimiche. Essa si applica ad imprese manifatturiere, edili, agricole e in un certo grado ai servizi pubblici.

L'impatto sulle imprese dipenderà dal numero di sostanze chimiche impiegate e dal numero di lavoratori esposti.

(1) Convenzione n. 170 relativa alla sicurezza nell'impiego di agenti chimici sul lavoro, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 77° sessione, Ginevra, 25 giugno 1990

Delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della direttiva circa il 40-60% si ritiene siano PMI (meno di circa 75 addetti). Non è possibile fornire precisazioni circa il numero e le dimensioni delle PMI poiché non esistono dati riguardanti il loro impiego di sostanze chimiche. Non è possibile pertanto dire che l'impatto sia maggiore sulle PMI in generale rispetto ad aziende di maggiori dimensioni.

3. **Quali misure dovranno prendere le imprese per conformarsi alla proposta?**

Pochi nuovi obblighi supplementari graveranno sui datori di lavoro poiché la maggior parte delle prescrizioni sono già state stabilite da direttive precedenti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro. Il presente testo amplia queste disposizioni generali esistenti in quanto esse si applicano agli agenti chimici.

Esempi di questo ampliamento della direttiva quadro 89/391/CEE si trovano in quelle parti della proposta che riguardano la valutazione del rischio, provvedimenti di protezione e di prevenzione, controllo dell'esposizione, piano d'azione nel caso di situazioni di emergenza ed informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Anche le disposizioni sulla sorveglianza della salute che specificano gli agenti chimici in cui la sorveglianza sanitaria viene ritenuta necessaria rappresentano un ampliamento della direttiva quadro 89/391/CEE, nella fattispecie l'art. 14.

Il testo consolida inoltre alcune prescrizioni specifiche anch'esse già in

vigore, ad esempio il divieto dell'impiego di taluni agenti chimici o attività di lavoro, prescrizioni riguardanti il piombo e la tenuta di registri.

L'obbligo di redigere l'inventario degli agenti chimici impiegati sul lavoro puo' essere considerato come un ampliamento della prescrizione contemplata dalla direttiva quadro 89/391/CEE relativa alla valutazione del rischio sul lavoro. Esso rappresenta un'estensione logica di questa prescrizione che consente alla Comunità di riferirsi alle prescrizioni della convenzione UIL n. 170 e della sua raccomandazione connessa n. 177 sugli agenti chimici sul lavoro.

4. Quali effetti economici puo' avere la proposta?

- sull'occupazione
- sugli investimenti e sulla creazione di nuove attività
- sulla competitività delle imprese

Le disposizioni riguardanti la sorveglianza della salute (art. 9 e paragrafo 7 dell'allegato) sono supplementari agli attuali requisiti e presenteranno un certo impatto in tutti gli Stati membri, con la possibile eccezione della Francia. Si ritiene che l'impatto più significativo si avrà per le imprese in Danimarca, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito, dove attualmente esistono poche disposizioni del genere.

Calcoli finanziari sono stati possibili soltanto per l'art. 9 (sorveglianza della salute). In ciasun Stato membro è stata fatta una valutazione parziale, basata sui costi correnti per 8-30 agenti chimici ed ha riguardato il 31%

dei lavoratori occupati della Comunità (Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito). In base ad essa risultano costi supplementari di almeno 100-120 milioni di ECU all'anno per 22 agenti originariamente elencati sulla base di dati provenienti da questi 5 Stati membri. Per gli agenti chimici che richiedono la sorveglianza della salute, con la riduzione dell'elenco da 22 a 10, il costo complessivo per l'applicazione dell'art. 9 puo' essere ridotto a circa 50 milioni di ECU su base proporzionale.

I costi per gli esami medici variano notevolmente sia a seconda dell'agente interessato sia del livello di costi negli Stati membri. Il costo minimo registrato è di 20 ECU per esame mentre il costo massimo è di 130 ECU (ambedue comprendenti il monitoraggio biologico).

E' probabile che il costo per lavoratore sia leggermente più elevato in piccole imprese per il fatto che le imprese di grandi dimensioni sono in grado di ottenere sconti su esami di laboratorio, ecc. Si ritiene che in relazione alle dimensioni dell'impresa la variazione sia molto più limitata rispetto allo scarto esistente nei livelli di prezzo degli Stati membri. I costi aggregati non avranno probabilmente un impatto misurabile sull'occupazione, sugli investimenti o sulla creazione di nuove attività.

La prescrizione dell'art. 3(2) che fa obbligo ai datori di lavoro di tenere un elenco di agenti chimici impiegati si ritiene comporti soltanto un impatto economico modesto.

5. **La proposta contiene misure per tener conto della situazione specifica di piccole e medie imprese (prescrizioni ridotte o differenti, ecc.)?**

L'intento sotteso alla proposta è quello di creare un livello minimo accettabile di protezione per tutti i lavoratori, a prescindere dalla dimensione dell'impresa del datore di lavoro.

Per agenti chimici che sono stati oggetto di una valutazione specifica nella Comunità nell'ambito della procedura di autorizzazione per la commercializzazione, ad esempio per prodotti fitosanitari, questa valutazione e la relativa etichettatura o le istruzioni di sicurezza costituiranno spesso la base della maggior parte del lavoro di valutazione nel quadro della presente direttiva. Cio' che in via supplementare deve essere fatto è una valutazione del modo in cui i rischi presentati dagli agenti chimici interagiscono con altri aspetti del posto di lavoro e dei metodi di impiego.

Soltanto un articolo (sorveglianza sanitaria) fa obbligo al datore di lavoro di impiegare un metodo specifico. I restanti articoli definiscono gli obiettivi da raggiungere ma il datore di lavoro puo' scegliere fra vari metodi per raggiungere questo obiettivo. Cio' gli offre la massima possibilità di scegliere i metodi adatti al posto di lavoro, alla tecnologia o alle dimensioni dell'impresa.

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni che sono state consultate in merito alla proposta e sintesi dei loro pareri.

Sulla proposta è stato ottenuto il parere del Comitato Consultivo per la Sicurezza, l'Igiene e la Tutela della salute sul lavoro. La Commissione ha tenuto in debito conto il parere del Comitato all'atto dell'elaborazione del testo ora presentato al Consiglio, con particolare riguardo alla procedura per stabilire valori limite, alle prescrizioni per la valutazione e per le registrazioni, al rafforzamento delle disposizioni relative alla sicurezza nonché al valore limite per il piombo nell'aria che resta quello previsto dalla direttiva 82/605/CEE riguardante il piombo.

67

ISSN 0254-1505

COM(93) 155 def.

DOCUMENTI

IT 04

N. di catalogo : CB-CO-93-179-IT-C

ISBN 92-77-54603-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo